



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali dell'Organo di Revisione
N. Documento: 7/2021

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 7/2021

Data della seduta istruttoria: 06/05/2021 Luogo della seduta istruttoria Sede del Revisore

Ora Inizio seduta: 09.00 Ora Fine seduta: 12.50

Verbale n. 7 del 06/05/2021

Oggetto: Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere



Verbale n. __7__ Data __06/05/2021__	OGGETTO: Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno
---	--

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 09.00 l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento tributario relativo all'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento relativa all'istituzione e all'applicazione dell'Imposta di soggiorno, recapitata all'organo di revisione via PEC in data 27/04/2021;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la proposta di delibera non contiene alcuna indicazione in merito e non fissa nuove tariffe rispetto a quelle vigenti;

OSSERVATO

- in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: la proposta di delibera non reca alcuna previsione ad opera degli Uffici dell'impatto sulle entrate dell'adozione del nuovo regolamento.
- in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:
 - All'art 2 del Regolamento, rubricato "Istituzione e presupposto dell'imposta", è contenuta l'espressione: "L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di GUARDIA PIEMONTESE e del Compendio Termale". Agli atti istruttori di quest'Organo di Revisione è documentato che il "Compendio Termale" si estende sul territorio del comune di Acquappesa, oltre che su quello di Guardia Piemontese. La formulazione dell'Art. 2 può quindi prestarsi ad errori interpretativi, se non si chiarisce che l'imposta di che trattasi si applica limitatamente alla parte del Compendio Termale ricadente nel comune di Guardia Piemontese. Si ritiene da questo punto di vista più utile l'espressione usata all'art. 4 del Regolamento nella sua versione attuale: "L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Guardia Piemontese, compreso il Compendio Termale."
 - Nel nuovo Regolamento non vi è menzione alcuna al "Funzionario Responsabile", disciplina contenuta invece nell'art 9 del Regolamento nella versione attuale.
 - Nel nuovo Regolamento non si fa menzione alcuna dell'obbligo di resa del Conto Giudiziale, per come peraltro autorevolmente ribadito con Ordinanza n. 19654 del 2018 della Corte di Cassazione.
 - L'art 7 del Regolamento proposto, rubricato "Sanzioni", fa espresso riferimento ai principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Non fa invece alcun richiamo ai riferimenti normativi applicabili per il procedimento sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti comunali (come ad esempio quelle relative gli obblighi di informativa)..

- Nel Regolamento proposto per l'approvazione non è contemplata alcuna disposizione in materia di contenzioso, per come invece prevede l'art. 19 del Regolamento attualmente in vigore.
 - Si fa infine presente che, alla data odierna, il Comune di Guardia Piemontese non figura tra le Amministrazioni aderenti al sistema PagoPA (<https://www.pagopa.gov.it/data/pagopa-ec.xlsx>), sistema di pagamento previsto dalla nuova ipotesi regolamentare, assieme alle modalità di pagamento mediante F24
- Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
 - il D.Lgs. n. 118/2011;
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RACCOMANDA

Di valutare con la necessaria attenzione le osservazioni sopra riportate.

La seduta si è conclusa alle ore 12.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati.

- Proposta di delibera e allegato regolamento
- Regolamento nella versione attuale (Fonte: sito comunale)



COMUNE di GUARDIA PIEMONTESE

STAZIONE TERMALE - COMUNITA' OCCITANA

Ufficio Tributi

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

PROPONENTE: RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- Il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- il verbale della commissione consiliare;
- lo statuto comunale;

PRPOPONE

Di aggiornare il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014, per come da schema allegato.


27 APR 2021

Guardia Piemontese, _____

Responsabile Settore Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro




Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Bufanio



Parere per la regolarità tecnica-contabile,
ai sensi degli artt. 49 - 147-bis e 153 del D. Lgs n. 267 e ss.mm.ii.

Servizio Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro





Comune di **GUARDIA PIEMONTESE**

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta.	9	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
3	Determinazione della misura dell'imposta.	10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
4	Destinazione del gettito.	11	Rinvio dinamico.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	12	Tutela dei dati personali.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	13	Rinvio ad altre disposizioni.
7	Sanzioni,	14	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", aggiorna e disciplina l'imposta comunale di soggiorno, istituita con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. L'applicazione dell'imposta del presente regolamento decorre dal 01/01/2021.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di GUARDIA PIEMONTESE e del Compendio Termale, fino a un massimo di n. 12 pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di GUARDIA PIEMONTESE, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno ed è applicata per i primi 12 giorni consecutivi di pernottamento.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. Mesi sottoposti a imposta di soggiorno: TUTTI I MESI

4. Tipologia e classificazione delle strutture:

- a) Hotel 5 stelle;
- b) Hotel 4 stelle;
- c) Hotel 3 stelle;
- d) Hotel 2 stelle;
- e) Hotel 1 stella;
- f) Attività extralberghiere;

Art. 4
Destinazione del gettito

Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per :

- a) Marketing turistico e territoriale;
- b) Realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- c) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss del codice del turismo approvato con Dlgs 23 maggio 2001, n. 79;
- d) Ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli al turismo accessibile;
- e) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- f) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
- g) Cofinanziamento di interventi promozionali d realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
- h) Progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) Incentivi di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- j) Incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive;
- k) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 5
Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il 14° anno di età;
- b) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
- c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;

Art. 6
Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ovvero con modello F24, per come da convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di GUARDIA PIEMONTESE sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2021

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data/...../.....;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal/...../..... al/...../.....,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno/...../.....

Data/...../.....



Il Responsabile del Servizio

.....

.....





COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
Provincia di Cosenza

**LA GESTIONE
DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

■ Regolamento

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Potestà regolamentare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 4 – Presupposto oggettivo della tassa

Art. 5 – Presupposto soggettivo della tassa

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento della tassa

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Compensazioni

Art. 13 – Obblighi del gestore delle strutture ricettive

Art. 14 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno.

Art. 15 – Dilazioni di pagamento

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 16 – Verifiche e controlli

Art. 17 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 18 – Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 19 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Verifiche e controlli e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
- 2. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
 - d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - e) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - g) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - l) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
 - m) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 2

Scopo del regolamento

- La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
- Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
- Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3
Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II
PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4
Presupposto oggettivo dell'imposta

- L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Guardia Piemontese, compreso il Compendio Termale .
- Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence turistici, case per ferie, residenze turistico – alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

Art. 5
Presupposto soggettivo dell'imposta

- I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4, presenti sul territorio del Comune di Guardia Piemontese, compreso il Compendio Termale, e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 7.
2. L'imposta giornaliera è applicata per i primi 12 giorni consecutivi di pernottamento, anche se è effettuato presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.
3. La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della tipologia della struttura ricettiva ed in rapporto al prezzo praticato. In particolare sono applicate le seguenti misure della tassa:

Mesi sottoposti a imposta di soggiorno

- Giugno
- Luglio
- Agosto
- Settembre

Tariffe

- **Hotel 4 stelle** : Sino a 12 giorni 0,80 euro al giorno
- **Hotel 3 stelle**: Sino a 12 giorni 0,60 euro al giorno

- **Hotel 2 stelle:** Sino a 12 giorni 0,60 euro al giorno
- **Hotel 1 stella:** Sino a 12 giorni 0,60 euro al giorno
- **Attività extralberghiere:** Tariffa unica pari a 0,40 euro al giorno fino a 12 giorni di permanenza.

4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune di Guardia Piemontese provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7

Esenzioni

Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

- i minori entro il 14° anno di età;
- Persone disabili L. 104/92, art. 3 comma 3.
- L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: dal 01/01/ al 31/05 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno.
- Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici comunali.

TITOLO III
GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8
Deliberazioni

- Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
- Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
- In assenza di nuova deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione de bilancio di previsione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9
Responsabile dell'entrata

- Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
- La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - i funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00, entro i dieci mesi successivi all'accertamento medesimo.
- 3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Art. 10 **Versamento dell'imposta**

- I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Guardia Piemontese (compreso il Compendio Termale) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
- Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
- L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, nella sua qualità di sostituto d'imposta.
- Il versamento al Comune di Guardia Piemontese potrà essere eseguito, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale,
 - mediante bonifico bancario,
 - mediante conto corrente postale,

Art. 11 **Rimborsi**

- Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 30,00.

Art. 12 **Compensazioni**

- Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il mese successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
- In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art.13 **Obblighi del gestore delle strutture ricettive**

- Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune di Guardia Piemontese, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza e la tariffa applicata.
- La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, entro il giorno 15, del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
- Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno

- Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
- In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

Art. 15

Dilazioni di pagamento

- Per debiti relativi all'imposta di soggiorno possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con il competente ufficio comunale.
- Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali, a cui si rinvia.
- Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

TITOLO V
CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16
Verifiche e controlli

- I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
- Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
- Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
- Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
- Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17
Sanzioni per omesso o tardivo versamento

- Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
- In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 18
Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

- Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, per ogni comunicazione.
- Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.
- Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19
Contenzioso

- Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale e viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 /2011.
- Nel caso venga emanato il regolamento attuativo suddetto verranno applicate le norme in esso contenute in caso di contrasto con le disposizioni del presente regolamento.